



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Originale

Verbale n° 62 del 28/05/2012

Atti del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE.* .

Oggi ventotto Maggio Duemiladodici alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze presso la Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	LODI PIERO	Sindaco	X	
2	FORTINI VASCO	Presidente	X	
3	CARIANI MARCELLA	Consigliere Anziano	X	
4	GARUTI GIAN GABRIELE	Consigliere	X	
5	CONTI ROBERTO	Consigliere	X	
6	MATTIOLI MASSIMO	Consigliere	X	
7	ZAPPATERRA DENIS	Consigliere	X	
8	DINELLI ANNA	Consigliere	X	
9	TESTONI MICHELE	Consigliere	X	
10	TASSINARI COSMA	Consigliere	X	
11	CARLOTTI CINZIA	Consigliere	X	
12	FAVA PAOLO	Consigliere		X
13	CORVINI LUIGI	Consigliere	X	
14	TOSELLI STEFANO	Vice Presidente		X
15	GALUPPI GIANPAOLO	Consigliere	X	
16	MAGAGNA LORENZO	Consigliere	X	
17	MATTARELLI MARCO	Consigliere	X	
			15	2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, DI MATTEO MARIA.

Presiede il Sig. FORTINI VASCO nella sua qualità di Presidente.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: DINELLI ANNA – TESTONI MICHELE - GALUPPI GIANPAOLO.

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

SONO PRESENTI IL VICE SINDACO PEDACI E GLI ASSESSORI MANDEROLI – BUSI – ROLFINI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

-l'articolo 14, comma 6 del D.Lgs n. 23/2011 prevede che «è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 d.lgs n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento»;

-la conferma della vigenza dell' articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 è confermata dallo stesso articolo 13 del D.L. n. 201/2011, laddove prevede che le aliquote sono approvate dai comuni con delibera adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997;

Visto:

-l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Visto l'art. 42 lett. a) del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di ordinamento dei tributi;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, mutuando in parte, laddove consentito, parte delle disposizioni presenti nel regolamento ICI, posto che la definizione del presupposto impositivo e dei soggetti passivi è la medesima;

Evidenziato che il presente regolamento esprime l' esercizio della facoltà regolamentare sui limitati aspetti che la normativa attuale in materia di IMU demanda all' esercizio della suddetta facoltà dell'Ente;

Richiamato l' art. 13 comma 3 lett.b a norma del quale la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ed agli effetti della applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

Richiamato l' art. 13 comma 10 ultimo capoverso che dispone che i Comuni possono considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata, nonché l' unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Preso atto che la presente documentazione è stata trasmessa ai componenti della 1° Commissione consigliare in data 21.5.2012;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: PRESENTI N. 15 – VOTANTI N. 12 – ASTENUTI N. 3 (CORVINI – GALUPPI – MAGAGNA) – VOTI FAVOREVOLI N. 12

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.



**COMUNE DI CENTO
(PROVINCIA DI FERRARA)**

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL' IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

Art. 2 – Immobili inagibili - inabitabili

Art. 3 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE

Art. 4 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU – di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2001, n. 23.

Il Comune di Cento è il soggetto attivo d'imposta ai fini IMU per gli immobili ubicati nel proprio territorio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Immobili inagibili - inabitabili

La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni.

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che sono oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o della salute delle persone, in quanto diroccati, pericolanti o fatiscenti e tale degrado fisico sopravvenuto non è superabile con interventi di manutenzione.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di inagibilità o inabitabilità, può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del richiedente.

La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato.

Art. 3 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE

Ai fini della applicazione della aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Ai fini della applicazione della aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, si considera parimenti direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 4 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Verbale n° 62 del 28/05/2012

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE.**

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
FORTINI VASCO

Firma
Il Segretario Comunale
DI MATTEO MARIA.

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si certifica che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata il _____ all'Albo Pretorio (www.comune.cento.fe.it) per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (art. 124, comma 1).con il n° _____

Cento, _____

Firma
Il Messo Comunale

Firma
Il Segretario Comunale
DI MATTEO MARIA

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data _____

Cento, _____

Firma
Il Segretario Comunale
DI MATTEO MARIA